



Anno 2025

Determinazione n. 111

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento diretto della fornitura di una licenza software MeasureLINK-MCS tramite "Ordine Diretto di Acquisto" sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" - CIG B7907FEE3C; CUP C33C23000990005.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'*"Istituto Nazionale di Astrofisica"* come *"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici"*;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il *"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"*;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della *"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"* e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il *"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"*;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"*;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25



novembre 2016, numero 276, che disciplina la ***“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”***;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene ***“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”***;

VISTO lo ***“Statuto”*** dell’***Istituto Nazionale di Astrofisica***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21 e la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;

VISTO il ***“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO il successivo ***“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”*** dell’***Istituto Nazionale di Astrofisica***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, e successivamente modificato dal medesimo Organo di Governo con le Delibere del 29 aprile 2021, numero 21 e del 13 settembre 2024, numero 16;

VISTO il ***“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, “Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” n. 100/05, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 31 del 07-02-2006 e modificato con la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente ***“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli ***“Interventi per la razionalizzazione dei***



processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

➤ "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";

➤ "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";

➤ "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";



- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l’articolo 1, il quale ribadisce che:
- *“i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
 - *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
 - *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il “**Codice dei Contratti Pubblici**”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTE** le previsioni del **decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024** recante “**Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36**” (c.d. decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici);
- VISTO** l’articolo 17, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, “**Codice di Contratti Pubblici**”, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:
- *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
 - *“in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- VISTO** l’articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, “**Codice dei Contratti Pubblici**”, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: “[...] b)



*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

VISTO

*l'articolo 3 “**Definizioni delle procedure e degli strumenti**” dell’Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui “nel codice si intende per [...] d) «**affidamento diretto**», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

VISTO

*l'articolo 62, “**Aggregazioni e centralizzazione delle committenze**”, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*

VISTO

*l'articolo 29, “**Regole applicabili alle comunicazioni**”, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui “tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;*

VISTA

*la Legge 19 dicembre 2019, numero 157 “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**”;*



- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, numero 197, contenente “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2023 numero 213, contenente “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**”;
- VISTA** la **legge di bilancio 2025 (legge del 30 dicembre 2024 numero 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale numero 305 - Supplemento ordinario numero 43/L del 31 dicembre 2024;
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dell’“**Istituto Nazionale di Astrofisica**” per l’**Esercizio Finanziario 2025**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la **delibera del 30 dicembre 2024, numero 57**;
- VISTE** le disposizioni in tema di digitalizzazione di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36, che hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo quanto disposto dall’articolo 225 dello stesso Decreto;
- VISTA** la **Delibera ANAC del 13 dicembre 2023, numero 582**, secondo cui “*va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)*”;
- VISTO** il Decreto del 4 aprile 2024, numero 593, con il quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha conferito l’incarico di Presidente dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” al Professore **Roberto RAGAZZONI** per la durata di un quadriennio ovvero fino al 3 aprile 2028;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2024 numero 12, rubricata “**Designazione del nuovo Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**”, con cui è stato designato quale Direttore dello “**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio**”



di Bologna", a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta *"Struttura di Ricerca"*;

VISTI

il Decreto del Presidente dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* del 1° agosto 2024, numero 26, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024, numero 12, è stato nominato Direttore dello *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il Dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso lo *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*;

VISTA

la Determina del Direttore Generale dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* del 2 agosto 2024, numero 75, con la quale è stato conferito ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello *"Statuto"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* attualmente in vigore, l'incarico di Direttore dello *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"* al dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta *"Struttura di Ricerca"*, con decorrenza dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**;

VISTA

la *"Richiesta di acquisizione di beni o servizi"* presentata dal dott. **Eduardo Medinaceli Villegas** in data 4 giugno 2025, in qualità di *dipendente* presso l'*"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"* e di Responsabile dei fondi del progetto di ricerca **"1.05.23.04.05 Mini-grant"** relativa alla fornitura della licenza software *"MeasureLINK-MCS"*

CONSIDERATO

che, come da citata richiesta, le motivazioni relative all'acquisto si basano sulla *"necessità di automatizzare il set-point di temperatura di un setup criogenico stabilendo una rampa di discesa di temperatura"*.

PRESO ATTO

che l'appalto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 in considerazione del valore economico dell'affidamento, del luogo di esecuzione e della natura della stessa;

VISTO

l'articolo 49 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale *"È comunque consentito"*



derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

ATTESO

che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, alla data odierna non sono attive Convenzioni/Accordi Quadro stipulate/i da Operatori Economici con la ***"Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)"***, per l'affidamento della fornitura innanzi specificata ed economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi;

CONSIDERATO

invece che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data odierna, per l'affidamento delle forniture in argomento è possibile ricorrere al ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"***, in quanto contemplato nel bando di abilitazione allo stesso ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"***;

CONSIDERATO

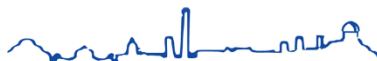
altresì che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, il ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"*** prevede la funzionalità denominata ***"Ordine Diretto di Acquisto"***, la quale consente alle Stazioni Appaltanti di acquistare direttamente un bene o un servizio presente nei cataloghi dei prodotti pubblicati dagli operatori economici abilitati, alle condizioni contrattuali prestabilite nei bandi di abilitazione al ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"*** e dai capitolati tecnici delle diverse aree merceologiche disponibili;

CONSIDERATO

che la fornitura richiesta, come sopra descritta, è immediatamente disponibile sul ***"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"*** nel catalogo dell'Operatore Economico ***Quantum Design s.r.l.***, identificato con codice fiscale e numero di Partita Iva 10563320158, avente sede legale in via Francesco Saporì 27, 00143 – Roma (RM);

VALUTATI

il corretto svolgimento e la regolarità della procedura di affidamento, nonché la conformità tecnica e la congruità dell'offerta economica presentata come risulta dalla citata ***"Richiesta di acquisizione di beni o servizi"***;



VISTO

l'articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, che prevede, *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta”* e comma 4 del medesimo Decreto: *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale”*;

CONSIDERATO

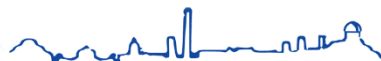
pertanto, l'esonero, ai sensi del menzionato articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, dalla costituzione della garanzia definitiva, in applicazione del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, dato anche il valore residuale dell'affidamento e la natura della fornitura, tale da non far percepire rischi di un inadempimento dell'Operatore Economico, nonché i pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico che dimostrano la solidità, serietà e professionalità dello stesso;

VISTO

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

VISTE

le *“Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni”*, adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'“**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, del 20 novembre del 2018, numero 103, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le modalità del controllo a campione *“(…) nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese per ogni tipologia di procedimento concluso entro l'anno di riferimento”*;



VISTA

la Determina Direttoriale 31 gennaio 2024 numero 24 recante ***“Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b)”*** con la quale sono state individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, in attuazione delle sopracitate ***Linee Guida***;

RITENUTO

di approvare tutti gli atti di affidamento quali parte integrante della presente determinazione;

ACQUISITA

pertanto, apposita dichiarazione dell’operatore economico ***QUANTUM DESIGN SRL*** del 25 giugno 2025, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 96, 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modificazioni, nonché il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

ACQUISITI

altresì, il ***Patto di integrità e il Capitolato***, sottoscritti dal citato Operatore Economico per presa visione e accettazione delle relative previsioni, interamente richiamati e approvati, unitamente alla sopracitata dichiarazione;

VISTO

l’articolo 15, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale ***“ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”***;

VISTO

il Comunicato del Presidente ANAC del 06 marzo 2024 recante ***“Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell’Autorità”*** in cui viene indicato che: ***“nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell’Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, si ritiene utile consentire l’accesso ai sistemi dell’Autorità da parte dei responsabili di fase a***



prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP. A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. La profilazione nei sistemi dell'Autorità con il ruolo di RUP consente di operare in tutte le fasi dell'affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Sarà quindi cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità”;

- CONSIDERATA** la necessità di individuare un dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative quale responsabile del procedimento per il supporto/gestione amministrativa della sola fase di affidamento, attesa la formazione tecnico-specialistica del **“Responsabile Unico del Progetto”**;
- PRESO ATTO** pertanto, che il **“Responsabile Unico del Progetto”** indicato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale risulta essere diverso rispetto a quello nominato nel presente provvedimento;
- PRESO ATTO** dell'insussistenza, rispetto al ruolo ricoperto, di situazioni di conflitto di interessi per il **“Responsabile di procedimento per la fase di affidamento”** e per il **“Responsabile Unico del Progetto”** del presente affidamento, ai sensi della normativa vigente;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modifiche e integrazioni - relativo alla fornitura di una licenza software MeasureLINK-MCS tramite l'**“Ordine Diretto di Acquisto”** sul **“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”** numero 8620909 (ID 1173247).

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura di cui all'articolo 1 della presente determinazione all'Operatore Economico **QUANTUM DESIGN SRL**, per un importo complessivo pari ad **€ 1.890,00 (euro milleottocentonovanta/00)** al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente.



Articolo 3. Di individuare, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modificazioni e integrazioni, il dottore **Eduardo Medinaceli Villegas** quale **"Responsabile Unico del Progetto"** della presente fornitura, che ha dichiarato di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi della Legge numero 241 del 1990 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 e successive modifiche integrazioni, della Legge numero 190 del 2012 e successive modifiche integrazioni, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 39 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche integrazioni.

Articolo 4. Di individuare, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e successive modifiche e integrazioni, la dottore **Gianpaolo Bellinvia** quale **"Responsabile di procedimento per la fase di affidamento"** della suddetta fornitura, che ha dichiarato di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi della Legge numero 241 del 1990 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 e successive modifiche integrazioni, della Legge numero 190 del 2012 e successive modifiche integrazioni, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 39 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche integrazioni.

Articolo 5. Di autorizzare l'impegno della spesa lorda per la fornitura in argomento, **stimata in € 2.305,80 (euro duemilatrecentocinque/00)**, sul **Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna"**, **Codice Obiettivo Funzione "1.05.23.04.05 Mini-grant"** - **Capitolo 1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software"** del Bilancio Annuale di Previsione dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2025.

Bologna, 27 giugno 2025

Il Direttore
Dott. Lorenzo Amati¹

¹

Firma autografa apposta sul documento originale agli atti di questa Amministrazione